



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-**

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
dott. Filippo Labellarte presidente
dott. Matteo Antonio Sansone consigliere
dott. ssa Carmela Romano consigliere relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1973** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2018**

tra

Banca s.p.a., elettivamente domiciliata in
Bari, via presso lo studio dell'avv. ,
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----
----- **appellante principale**

e

s.n.c., elettivamente domiciliata in Monopoli,
piazza , presso lo studio dell'avv. ,
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----
----- **appellata ed appellante incidentale**

Conclusioni: all' udienza dell'1 ottobre 2021, i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 459/18 del 26.1.18, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla s.n.c. nei confronti della s.p.a. ed ha, per l'effetto, condannato quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 64.539,20, oltre gli interessi dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali.



Con citazione del 25.7.18, la Banca _____ s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo accogliersi la propria eccezione di prescrizione e conseguentemente ridursi l'importo della sua condanna alla minor somma di euro 11.406,07, salvo quella diversa accertata giudizialmente, con vittoria di spese.

Si è costituita la _____ s.n.c., la quale, oltre al rigetto dell'appello, ha chiesto, proponendo appello incidentale, la condanna della Banca _____ s.p.a. al pagamento, a titolo di saldo di conto corrente, della maggior somma di euro 155.178,50 o, in subordine, in caso di conferma della somma di euro 64.539,20, il riconoscimento degli interessi anatocistici dal 31.5.12 al saldo, con vittoria di spese.

Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, all'udienza dell'1 ottobre 2021, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

Motivi della decisione

- *Appello principale.*

Con un unico articolato motivo di appello, si censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che spettasse alla banca fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie, anziché considerare l'eccezione validamente proposta con l'allegazione dell'unico fatto costitutivo (ovvero l'inerzia del titolare), gravando sull'attore in ripetizione l'onere di dimostrare l'esistenza di un affidamento, ingiustamente data per accertata, pur mancandone la prova.

La censura è infondata e va, quindi, respinta.

Risolta dalle sezioni unite, con sentenza 15895/19, la questione della ripartizione dell'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, con l'enunciazione del principio di diritto secondo cui tale onere è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie, resta da valutare il merito della questione e, segnatamente, se possa ritenersi fornita la prova dell'affidamento e così spostato l'inizio della prescrizione alla data di chiusura del conto, nel caso di specie risalente al 31.5.02.



Ebbene, ritiene questa Corte che il primo giudice abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie laddove ha dato per accertata l'esistenza di un'apertura di credito.

Risulta, infatti, dimostrato che la correntista abbia operato quasi costantemente con saldo passivo senza che le sia mai stato intimato il rientro o che siano state assunte altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi (come, invece, in assenza di fido, sarebbe avvenuto).

Ed è già questo un primo rilevante elemento che induce a considerare il conto non "scoperto", ma solo "passivo", sull'implicito presupposto che esistesse un affidamento di fatto.

Ulteriori decisivi indici sintomatici dell'esistenza di un fido di fatto sono costituiti: dalla costante applicazione della commissione di massimo scoperto, che rappresenta la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento; dall'applicazione di tassi di interesse e di c.m.s. differenziati, "**nei limiti del fido**" ed "**oltre il fido**", oppure a seconda che vi fosse "**sconfinamento**" o "**scoperto in bianco**" (v. estratti conto); dall'espressa indicazione, nei riassunti scalari, del criterio di calcolo dell'aliquota della commissione di massimo scoperto, "*determinata dalla media ponderata delle aliquote relative agli affidamenti utilizzati nel periodo*".

Ritiene, perciò, questa Corte che non possano assolutamente esservi dubbi in ordine all'esistenza di un conto corrente "affidato".

Né rileva, in senso contrario, l'assenza di un contratto scritto, atteso che il contratto di apertura di credito, all'epoca in cui è sorto il rapporto tra le parti (ovvero al 1987), non richiedeva la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*.

Trattandosi, infatti, di rapporto costituito nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il quale ha, per la prima volta, imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, è pacifico che fosse un contratto a forma libera, del quale era consentita la conclusione "*per facta concludentia*", ovvero alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 17090/08; 14470/05), quale - nella specie - ampiamente riscontrato.

Ora, escluso che possa ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione prima che intervenga un atto giuridico



definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebitato, se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca (sono le rimesse cd. solutorie).

Non può, invece, parlarsi di “pagamento” in presenza di un’apertura di credito, perché in tal caso i versamenti fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (sono le rimesse cd. ripristinatorie), salvo che la banca allegghi, e provi, l’esistenza di un limite contrattualmente fissato all’affidamento ed il superamento dello stesso da parte del cliente (cfr. T. Milano, 11.1.17; T. Torino, 11.3.15, che cita App. Torino, 3.5.13; T. Napoli, 2.1.14), ricadendosi nuovamente nell’ipotesi delle rimesse solutorie.

In buona sostanza, come efficacemente evidenziato dalla S.C., il contratto di apertura di credito è “idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell’attuato versamento” (Cass. 31927/19), sicché, acquisita la prova dell’affidamento, spetta poi alla banca dimostrare se e quale limite di importo avesse l’accreditamento e che i versamenti fossero destinati a coprire un passivo eccedente quel limite.

Tornando al caso di specie, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che, provata l’apertura di credito, le rimesse dovessero considerarsi ripristinatorie, non risultando fissato contrattualmente un limite dell’affidamento (cfr. Cass. 20933/17, in motiv.).

Di qui la decisione, immune da censure, di rigettare l’eccezione, per aver l’attrice utilmente interrotto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2943, 4° co., c.c., la prescrizione, decorrente (dalla data di chiusura del conto, e cioè) dal **31.5.02**, dapprima con l’atto di costituzione in mora del **30.4.12** e successivamente con l’atto di citazione in giudizio del **24-30.5.12**.

- *Appello incidentale.*

Col **primo motivo** di appello si censura il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici sul credito liquidato ad essa appellante.

La censura è infondata.

Anzitutto, si osserva che la corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che



la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno.

Pertanto, ove l'istanza sia ambigua, il giudice del merito non può ritenere invocati gli interessi anatocistici se l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della corrispondente pretesa non fornisca argomenti in tal senso, altrimenti incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. 8156/16).

Ed è quanto si verifica nel caso di specie, in cui l'attrice, senza la benché minima argomentazione, si è limitata, in sede di conclusioni, a chiedere gli interessi sulla somma oggetto di pagamento indebito, “da capitalizzarsi **ex art. 1224 c.c.**”, così ingenerando il ragionevole dubbio che la domanda si riferisse al maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi (semplici), sulla quale il Tribunale non ha affatto omesso di pronunciare, avendo motivatamente respinto tale richiesta.

Ad ogni modo, dal principio stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali, sui quali calcolare gli interessi secondari (Cass. 4830/04).

Condizione non ricorrente nella fattispecie in esame, giacché, avendo il giudice riconosciuto gli interessi “principali” (sull'importo liquidato a titolo di indebito) solo dal giorno della domanda, con statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione, tali interessi non potevano dirsi “scaduti” già alla data della domanda e, perciò, neppure produrre a loro volta interessi (cd. secondari).



Spese compensate, stante la reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Banca

s.p.a., con citazione del 25.7.18, avverso la sentenza n. 459/18 del 26.1.18 emessa dal Tribunale di Bari, nonché sull'appello incidentale proposto dalla s.n.c., così provvede:

1. rigetta gli appelli;
2. compensa per intero le spese processuali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza del 5 gennaio 2022.

Il consigliere estensore
Carmela Romano

Il presidente
Filippo Labellarte

